

COST

A

BIB

**OPERE**

DI

88928

**G. R. POTHIER**

COMPRENDENTI I TRATTATI

DEL DIRITTO FRANCESE

*Seconda Edizione Italiana*

ESEGUITA

SU QUELLA PUBBLICATA A PARIGI

PER CURA DEL SIGNORE

*Dupin Seniore*

COLL' AGGIUNTA D' UNA DISSERTAZIONE SULLA VITA E SULLE OPERE  
DI QUEL CELEBRE GIURECONSULTO

E D' UNA TAVOLA ALFABETICA E RAGIONATA DELLE MATERIE  
DEL DIRITTO CIVILE FRANCESE CONTENUTE NELLE OPERE  
DI POTHIER,

**TOMO TERZO**



**LIVORNO**

FRATELLI VIGNOZZI E NIPOTE  
1842.

# TRATTATO

DEL DIRITTO

## E DOMINIO DI PROPRIETÀ.

---

### ARTICOLO PRELIMINARE.

1. Due specie di diritti si considerano relativamente alle cose che sono in commercio; quello che abbiamo nella cosa, che dicesi *jus in re*; quello che abbiamo rapporto alla cosa, che chiamasi *jus ad rem*.

Il *jus in re* è il diritto che noi abbiamo in una cosa, in forza del quale essa ci appartiene, almeno per certi riguardi. Il *jus ad rem* è il diritto che noi abbiamo, non già nella cosa, ma soltanto per rapporto alla cosa, contro la persona, che ha contratto verso di noi l'obbligazione di darcela.

Questo diritto nasce dalle obbligazioni, e consiste nell'azione personale che noi abbiamo contro la persona la quale ha contratta l'obbligazione, o che è succeduta in luogo di quella che l'ha contratta, perchè essa venga condannata a darci la cosa, ove questa trovisi in suo potere, ovvero a rifarci i danni e interessi risultanti dall'inseguimento della sua obbligazione.

Questo *jus ad rem* somministrò la materia al nostro Trattato delle obbligazioni, ed a quel che lo seguirono sopra le diverse specie di contratti. Ora ci accingiamo a trattare del *jus in re*.

2. Vi sono più specie di *jus in re*, che si chiamano ancora *diritti reali*. La principale è il diritto di dominio di proprietà. Le altre specie di diritti reali che da questo procedono, e che ne sono come tante frazioni, sono i diritti di dominio di superiorità, come sarebbero il dominio feudale o censuario, il diritto enfiteutico, i diritti di servitù tanto personali che prediali, ed il diritto d'ipoteca.

Noi abbiamo già trattato del diritto enfiteutico nel nostro Trattato dell'Enfiteusi; ci faremo a trattare in seguito di queste altre specie di diritti reali in differenti trattati. In questo non tratteremo che del diritto di dominio, che parimenti si chiama diritto di proprietà, e lo divideremo in due parti. Vedremo nella prima cosa sia il diritto di dominio di proprietà; in che esso consista; quali siano i differenti modi di acquistarlo e di perderlo. Nella seconda tratteremo delle azioni che ne nascono. Finalmente aggiun-



## PARTE PRIMA

COSA SIA IL DIRITTO DI DOMINIO DI PROPRIETÀ, E  
IN QUANTI MODI SI POSSA PERDERE OD ACQUISTARE.

### CAPITOLO PRIMO.

*Cosa sia il diritto di dominio di proprietà, ed in che consista.*

3. Non vi è a' nostri giorni riguardo ai mobili, che una sola specie di dominio, che è quella del dominio di proprietà (a). Dicesi lo stesso de' fondi allodiali.

Riguardo ai fondi tenuti in feudo o a censo, distinguonsi due specie di dominio, il dominio diretto, ed il dominio utile.

Il dominio diretto, che hanno i proprietari del feudo o del censo sopra i fondi ch'essi danno a feudo o a censo, è il dominio antico, originario e primitivo del fondo, da cui si è staccato il dominio utile mediante l'alienazione che ne fu fatta; il quale in conseguenza altro più non è che un dominio di superiorità, ed un semplice diritto, che hanno i padroni di farsi riconoscere come tali dai possessori de' fondi da essi tenuti, e di esigere certe retribuzioni tendenti a riconoscere il loro dominio.

Questa specie di dominio non è già il dominio di proprietà, che dee formar la materia del presente trattato. Devesi piuttosto chiamarlo dominio di superiorità; noi ne tratteremo in seguito in un Trattato dei Feudi.

Il dominio utile di un fondo comprende quanto vi ha di utile, come di perciperne i frutti, di disporne a piacere, col peso però di riconoscere per padrone colui che ne ha il dominio diretto.

Il dominio utile, riguardo ai fondi stabili, si chiama dominio di proprietà. Quegli, che ha questo dominio u-

tile, si chiama proprietario o padrone utile; quegli che ha il dominio diretto, dicesi semplicemente padrone. Egli è in verità il proprietario del suo diritto di padronanza; ma il proprietario del fondo ne è, propriamente parlando, il padrone utile.

4. Il dominio di proprietà è così chiamato, perchè desso è il diritto pel quale una cosa mi è propria, e mi appartiene privatamente ad ogni altro.

Questo diritto di proprietà, considerato rapporto a suoi effetti, si dee definire il diritto di disporre a suo grado di una cosa, senza però ledere l'altrui diritto, nè contravvenire alle leggi, *jus de re libere disponendi, o jus utendi et abutendi*.

5. Questo diritto ha molta estensione; esso comprende, 1.° il diritto di avere tutti i frutti che nascono dalla cosa, sia che il proprietario li percipia, sia che vengano percetti da un altro che non ne abbia diritto. 2.° Il diritto di servirsi della cosa, non solo pegli usi a' quali essa è naturalmente destinata, ma per qualunque uso a lui piacesse di farne. Per esempio sebbene le stanze di una casa non siano destinate, che ad alloggiare degli uomini, tuttavia il proprietario ha diritto di alloggiarvi bestiami, ove egli trovi conveniente di farlo. 3.° Questo diritto di disporre racchiude quello altresì che ha il proprietario di dare altra forma alla sua cosa, *puta*, di convertire un pezzo di terra aratoria

in un prato o uno stagno, o *vice versa*. Egli ha diritto non solamente di dare alla sua cosa una forma migliore, ma ove gli piaccia convertirla in peggiore, facendo per esempio di un buon campo aratorio un terreno incolto atto soltanto al pascolo degli animali. 4.° Questo diritto di disporre comprende altresì quello che ha il proprietario di perdere intieramente la sua cosa, se così stima, per esempio il proprietario di un bel quadro ha diritto di cancellarlo, il proprietario di un libro ha diritto di gettarlo alle fiamme. 5.° Il diritto d'impedire qualunque altro di servirsene, tranne coloro che avessero questo diritto in virtù di qualche titolo di servitù, o a' quali ei ne avesse in forza di convenzione conceduto un uso determinato. 6.° Il diritto di disporre comprende quello che ha il proprietario di alienar la sua cosa, ed anche di accordare ad altri que' tali diritti nella sua cosa, che ad esso più aggrada o di permetterne solamente quell'uso che stimerà di concedere.

6. Tuttochè il diritto di proprietà in sè contenga tutti questi diritti, ciò nulla ostante il proprietario non può sempre esercitarli: può esserne impedito, o per un difetto della sua persona, o per qualche imperfezione del suo diritto di proprietà.

7. I difetti nella persona del proprietario sono l'età minore, la demenza, l'interdizione, la subiezione della moglie alla podestà del marito.

Distinguesi nel diritto di proprietà, egualmente che in tutti gli altri diritti, la sostanza dall'esercizio del diritto. Un minore proprietario ha bensì la sostanza di tutti i diritti, che il suo diritto di proprietà in sè racchiude; ma non ne ha l'esercizio finchè non sia divenuto *usante*, per così dire, *de' suoi diritti* in forza della maggior età o di una parte de' medesimi in forza del matrimonio, o in virtù di rescritti sovrani che gli accordino per privilegio il beneficio di età.

Frattanto il tutore di questo minore è quello che ha l'esercizio dei diritti compresi nel diritto di proprietà delle cose appartenenti al minore; per conseguenza egli ha il di-

ritto di percipere i frutti de' fondi di detto minore per impiegarli a profitto di questi, di vendere i mobili per impiegarne il prezzo o in pagamento dei debiti di questo minore o in acquisti di fondi o rendite. A lui compete il diritto di dare ad affitto i campi e le case appartenenti al minore; ma non ha il diritto di venderli, senonchè per giusti ed urgenti motivi, in virtù di un decreto del giudice, ed osservando le formalità prescritte per l'alienazione dei beni dei minori. La ragione si è, che il tutore non ha questo esercizio dei diritti, che racchiude la proprietà dei beni del suo minore, senonchè pel vantaggio e l'interesse dello stesso minore, e non già l'esercizio di quelli che vi fossero contrari.

Quanto abbiamo detto finora rapporto al proprietario minore, si applica egualmente al proprietario in demenza, o interdetto per prodigalità. Questi ha nella sua persona la sostanza de' diritti compresi nella proprietà de' suoi beni; ma la sua demenza o la sua interdizione lo priva della facoltà di esercitarli: tocca al curatore dell'interdetto l'esercitarli pel vantaggio e l'interesse dell'interdetto.

Allorchè una donna, maritandosi, passa sotto la podestà del marito, ella conserva il diritto di proprietà de' suoi beni, e ritiene in conseguenza il fondo o sia la sostanza dei diritti che racchiude il diritto di proprietà; ma la podestà maritale cui essa soggiace la priva della facoltà di esercitarli a sua voglia, non potendo alienare nè disporre di cosa alcuna senza l'autorizzazione di suo marito, come lo abbiamo veduto nel nostro Trattato della Podestà Maritale.

8. L'imperfezione del diritto di proprietà può egualmente privare il proprietario di una parte dei diritti che abbiamo detto contenersi nel diritto di proprietà, i quali però non vi si contengono che quando la proprietà è piena e perfetta.

Una proprietà è piena e perfetta quando è perpetua, e quando la cosa non è gravata di diritti e pesi reali a favore di persone diverse dal proprietario. All'opposto è imperfetta

(a) Giusta l'antico diritto romano eranvi, tanto riguardo a' mobili, che agli immobili, due specie di domini: *dominium civile* o *quiritarium*, ed il *dominium naturale* o *bonitatum*, Giustiniano nelle leggi unica, *Cod. de jud. jur. quir.* avendo abolita questa differenza, noi non ne faremo parola. Vedi le nostre Pandette, T. de *acquir. rer. dom. n. 1.*

quando essa dee finire al termine di un certo tempo, o per l' adempimento di una qualche condizione.

La proprietà di un fondo è altresì imperfetta, quando il fondo è gravato di diritti reali a favore di qualche persona diversa dal proprietario; imperocchè questi diritti reali sono altrettanti diritti che furono staccati dalla proprietà.

La proprietà poi è imperfettissima allora quando è gravata di un diritto di usufrutto; essa viene in tal caso chiamata proprietà nuda, *nuda proprietas*.

9. Quegli che non ha che un diritto di proprietà risolubile di un fondo, è privato di una parte de' diritti che la proprietà in se racchiude quando essa è perfetta. Quantunque la proprietà, allorchè è perfetta, comprenda il diritto ancor di abusare e di perdere la cosa, tuttavia non è lecito a quegli, che ha soltanto una proprietà risolubile di un fondo, di deteriorarlo a danno di colui, al quale esso dee ritornare per diritto di reversione o appartenere a titolo di sostituzione; nè gli è permesso di cangiarne la forma; e quando il tempo della reversione o della sostituzione è arrivato, egli o i suoi eredi sono tenuti a rifare i danni e interessi risultanti da tutti i deterioramenti che vi si ritrovassero.

10. Parimenti colui che ha una proprietà risolubile di un fondo, non può alienarlo nè concedere de' diritti sovr' esso ad altre persone, senonchè pel tempo che dee durare il suo diritto di proprietà. Appena arrivato il tempo in cui deve risolversi questo diritto, la proprietà da lui alienata, in qualunque mano sia essa passata e rinvengasi, si risolve, come pure risolvonsi tutti i diritti che sovra essa egli avesse ad altri concessi. Questo è il caso di applicare la nota regola di diritto: *soluti jure dantis, solvitur jus accipientis*.

11. Osservisi, che se colui che ha di buona fede acquistato un fondo da quello, che ne aveva soltanto una proprietà risolubile, l' ha posseduto durante tutto il tempo richiesto per la prescrizione colla medesima buona fede ignorando sempre che il vendi-

tore del fondo ne aveva soltanto una proprietà risolubile, egli acquista per diritto di prescrizione ciò che mancava alla proprietà in lui trasferita, la quale, di risolubile ch' essa era, diviene una proprietà piena e perfetta. La prescrizione può dare il diritto di proprietà a quello, che ha acquistato in buona fede un fondo da chi non ne era proprietario, nè poteva in conseguenza trasferirgli il diritto di proprietà; essa può dunque per la stessa ragione dare ciò che mancava alla perfezione della proprietà di colui, che ha acquistato di buona fede un fondo da quello ch' ei credeva averne la proprietà perfetta, ma che avendola risolubile, non gliel' aveva trasferita che come tale.

Parimenti, allorchè quelli che hanno acquistato qualche diritto reale nel fondo di colui che ne aveva soltanto una proprietà risolubile, hanno posseduto questo diritto di buona fede durante il tempo richiesto per la prescrizione, nella supposizione che quegli da cui l' hanno acquistato avesse la proprietà perpetua del fondo, essi acquistano mediante la prescrizione ciò che mancava alla perfezione del diritto che hanno acquistato, il quale, di diritto risolubile che era, diviene un diritto perpetuo. Vedi sul diritto di usucapione e di prescrizione, e sopra i casi ne quali questo diritto ha luogo, ciò che diremo *infra* nel nostro Trattato delle Prescrizioni par. 2.

12. Quegli che ha una proprietà imperfetta di un fondo, relativamente ai diritti reali che altre persone vi hanno, è del pari privato di molti diritti che si trovano compresi in quello di proprietà, quand' essa è perfetta. Per esempio il proprietario di un fondo gravato di usufrutto non ha alcun diritto su i frutti che nascono nel suo fondo per tutto quel tempo che dee durare l'usufrutto, mentre essi appartengono all'usufruttuario. Anzi egli non può, senza il consenso dell'usufruttuario, nè cangiare la forma del fondo, nè alcuna cosa distruggervi o costruirvi, nè imporvi alcuna servitù, nè farvi in generale veruna cosa che possa pregiudicar l'usufrutto.

Similmente il proprietario di un

fondo gravato di qualsivoglia diritto reale nulla può fare nel suo fondo che possa nuocere a così fatto diritto. Per esempio se il fondo di cui io ho la proprietà, è gravato a favor del vicino di un diritto di passaggio, non mi è permesso di fare veruna cosa nel luogo del mio fondo, ove detto vicino ha questo diritto di passaggio, che nuocer possa al medesimo. Similmente se il fondo, di cui ho la proprietà, è gravato di un diritto di rendita enfiteutica, io non ho diritto di abusarne e di deteriorarlo, diritto che avrei se la mia proprietà fosse perfetta; ma sono obbligato a conservarlo in buono stato per sicurezza della rendita, che vi è imposta, come lo abbiamo veduto nel nostro Trattato dell' Enfitensi.

13. Noi abbiamo definito il diritto di proprietà, la facoltà di disporre di una cosa a suo piacere: ed abbiain aggiunto, *senza però recar pregiudizio all' altrui diritto*. Ciò dee si intendere non solamente del diritto attuale che altri vi hanno, ma altresì del diritto di quelli, a quali la cosa dee un giorno passare: lo che dee si intendere non solo de' diritti reali che altri hanno nel fondo, a quali il proprietario, che ha una proprietà risolubile o imperfetta non può recar novero, come lo abbiamo finora veduto, ma devesi intendere ancora del diritto de' proprietari e possessori de' fondi vicini, al quale il proprietario di un fondo, per quanto perfetto sia il suo diritto di proprietà, non può recar pregiudizio, nè per conseguenza far nel suo fondo ciò che le obbligazioni, che nascono dalla vicinanza, non gli permettono di fare nel suo fondo a pregiudizio de' suoi vicini. Vedi ciò che ne abbiain detto nella seconda appendice, che abbiaino aggiunto in fine del nostro Trattato del contratto di società.

14. Finalmente nella nostra definizione, dopo quei termini, *senza recar pregiudizio agli altrui diritti*, abbiaino aggiunto, *nè alle leggi*, conciossiachè per esteso che sia il diritto che ha un proprietario di fare della propria cosa quell'uso che più gli piace, non può però farne quello che le leggi gli vietano di fare. Per esem-

pio, sebbene il proprietario di un campo possa piantarvi ciò che gli aggrada, tuttavia non gli è permesso di farvi una piantagione di tabacco, essendovi delle leggi che vietano siffatte piantagioni nel regno, perchè contrarie agli interessi della finanza.

Parimenti, sebbene il diritto di proprietà di una cosa comprenda quello di venderla e di trasportarla ove meglio aggrada, nulladimeno non è permesso di trasportar le sue biade fuori del regno, ove esista una legge che ne vieti l' esportazione: non è permesso ad un mercatante di vendere una quantità considerevole di grani ne' suoi granaj o magazzini, specialmente in tempo di carestia, a pregiudizio de' regolamenti di polizia che ordinano di portarli e venderli sul mercato.

Similmente, quantunque la proprietà di una cosa contenga il diritto di abusarne e di perderla, un mercante, proprietario di una quantità considerevole di grano, il quale differendo lungo tempo a venderlo colla speranza che ne rialzi il prezzo, l' avesse lasciato marcire in tempo di carestia, sarebbe colpevole verso del pubblico di un' ingiustizia notevole; perchè la legge naturale non gli permette di lasciar perdere una derrata di prima necessità, qual' è il grano, a pregiudizio del bisogno pubblico.

15. Il dominio di proprietà, al pari di tutti gli altri diritti, tanto in re che *ad rem*, suppone necessariamente una persona, nella quale questo diritto sussista ed a cui esso appartenga.

Non è già necessario, che questa persona sia naturale, o sia un individuo fisico esistente, come sono le persone de' particolari, a cui questo diritto appartenga; questo, come ogni altra specie di diritto, può appartenere alle corporazioni, alle comunità, le quali sono persone morali.

Quando un proprietario muore e nessuno vuol accettare la sua eredità questa eredità giacente viene considerata come una persona morale, come una continuazione di quella del defunto; ed in questa persona fittizia sussiste il dominio di proprietà di tutte quelle cose che appartenevano al defunto, al



pari di tutti gli altri diritti attivi e passivi del defunto: *hereditas jacens personae defuncti locum obtinet*.

16. Il diritto di proprietà essendo come lo abbiamo veduto *supra*, n. 4, quel diritto, per cui una cosa ci appartiene esclusivamente ad ogni altro, egli è dell'essenza di questo diritto, che due persone non possano avere, ciascheduna pel totale, il dominio di proprietà di una medesima cosa: *Celsus ait, duorum in solidum dominium esse non posse*; L. 5, § 15, ff. *commod*. Perlochè quand'io ho il diritto di proprietà di una cosa, un altro non può per *rerum naturam* divenirne proprietario senza che io cessi intieramente di esserlo, ed egli non può averne la proprietà in una parte, senza che io cessi di averla nella parte medesima. La ragione si è che *proprio e comune* sono termini contraddittorj. Se si suppone che un altro sia proprietario d'una cosa di cui io son proprietario, allora questa cosa è comune tra noi; e se essa è comune, non si può dire che mi sia propria pel totale, e che io ne abbia la proprietà riguardo al totale; avvegnachè *proprio e comune* sono due cose contraddittorie.

In ciò il *jus in re* differisce dal *jus ad rem*; più persone potendo essere, ciascuna per lo totale, creditrici di una medesima cosa, sia in forza di una obbligazione medesima, allorchè questa è stata contratta verso più creditori solidali, come lo abbiamo veduto nel nostro Trattato delle Obbligazioni, *part. 2, cap. 3, art. 7*, sia in virtù di differenti obbligazioni o di uno stesso debitore o di diversi debitori. La ragione di questa differenza è, che non è possibile che ciò che mi appartiene, appartenga nel medesimo tempo ad un altro; ma nulla impedisce che la medesima cosa che mi è dovuta, non sia del pari ad altri dovuta.

17. Più persone non possono in verità avere la proprietà della medesima cosa riguardo al totale; possono bensì avere questa proprietà in comune ciascuna per una determinata parte. Ciò non si oppone a quello che abbiamo detto poc' anzi, cioè che la proprietà è un diritto, per cui una

cosa ci appartiene esclusivamente ad ogni altro; imperciocchè questo diritto di proprietà ch'essi hanno in comune, è quel diritto per cui la cosa loro appartiene in comune privatamente a tutt'altro. E fra di loro la parte che ciascuno vi ha, a lui solo esclusivamente appartiene; poichè la parte che uno ha nella cosa comune, non è la parte dell'altro, ed ognuno di essi non ha diritto che di disporre della rispettiva sua quota.

Queste parti che ciascuno di coloro, che hanno il diritto di proprietà di una cosa in comune, ha nella cosa comune, non sono già parti reali, che non si possano formare altrimenti che mediante la divisione della cosa; ma sono parti puramente intellettuali. In questo senso è detto nella legge 66, §. 2, ff. *de leg. 2. Plures in uno fundo dominium juris intellectu, non divisione corporis, obtinent*.

Più persone possono egualmente esser proprietarj in comune di una cosa che non è suscettibile di parti neppure intellettuali, come è un diritto di servitù che appartiene a più comproprietarj di una casa, a cui la servitù è dovuta. Sebbene in tal caso ciascuno de' comproprietarj di questo diritto di servitù lo sia per lo totale, questo diritto non essendo suscettibile di parti, tuttavia ciò non contravviene alla massima proposta al n. precedente: *duorum in solidum dominium esse non potest*; giacchè questa massima s'intende nel senso che più persone non possano essere, ciascuna separatamente, proprietarj per lo totale di una medesima cosa; ma possono essere proprietarj di una medesima cosa in comune. Ora nel nostro caso cadauno de' comproprietarj non è proprietario separatamente del diritto di servitù, essi non lo sono che in comune, nè lo sono *totaliter* che tutti insieme.

18. Il dominio di proprietà, egualmente che il *jus ad rem* suppone una causa, che lo produca nella persona che ha questo diritto. Avvi però questo divario; che il dominio di proprietà di una cosa da me acquistata ad un certo titolo, non può appartenermi ad un altro, se non per ciò

che mancava alla proprietà che ne aveva acquistata da prima; laddovechè una medesima cosa può essermi per diversi titoli dovuta: non, *ut ex pluribus causis idem nobis deberi potest, ita ex pluribus causis idem potest nostrum esse*; L. 159 ff. *de reg. jur. Dominium non potest nisi ex una causa contingere*; L. 3, § 4, *de adq. possess.*

La ragione della differenza si è, che è impossibile ch'io acquisti ciò che già m'appartiene. Perciò quando una volta ho acquistata la proprietà di una cosa in virtù di un titolo, non potendola più acquistare, essa non può appartenermi che in forza del solo titolo, pel quale l'ho acquistata. Al contrario, nulla impedisce

che una cosa che mi è già dovuta in virtù di un titolo, non mi sia ancora dovuta in forza di un altro. Per esempio, io suppongo che Pietro mi abbia venduta una certa cosa; esso fa in seguito il suo testamento, col quale ei me la lega. Codesta cosa mi è dovuta dagli eredi di Pietro per due titoli, primo, in virtù della vendita che Pietro me ne ha fatta, secondo in virtù del legato. Quindi io ho contro di essi due azioni per questa medesima cosa, l'azione cioè *ex empto*, e l'azione *ex testamento*, e se questa cosa che mi è stata venduta da Pietro, mi fosse stata altresì legata da Paolo, essa mi sarebbe dovuta dagli eredi dell'uno come da quelli dell'altro.

## CAPITOLO II.

*Come si acquisti il dominio di proprietà, e come si perda.*

19. I modi di acquistare il dominio di proprietà di una cosa per diritto naturale, e per diritto delle genti, si riducono a tre: l'occupazione, l'accezione, e la tradizione. L'occupazione formerà la materia delle due prime sezioni di questo capo: noi tratteremo nella prima dell'occupazione delle cose che non appartengono ad alcuno; nella seconda, delle prede fatte sopra il nemico. L'accezione formerà la materia della terza; la tradizione della quarta. Riferiremo nella quinta sezione le varie maniere di acquistare il dominio di proprietà secondo il diritto civile. Tratteremo nella sesta delle persone dalle quali non possiamo acquistare il dominio di proprietà. Vedremo finalmente nella settima sezione come si perda tale dominio.

### SEZIONE PRIMA.

*Dell'occupazione delle cose che non appartengono ad alcuno.*

20. L'occupazione è il titolo, pel quale si acquista il dominio di proprietà sopra una cosa che non appartiene ad alcuno, impadronendosi coll'intenzione di acquistarla: *quod enim nullius est, dice Cajo, id*

*ratione naturali occupanti conceditur*; L. 3, ff. *de adq. rer. dom.*

Vedremo nel primo articolo quali siano le cose che non appartengono ad alcuno, il cui dominio di proprietà può acquistarsi dal primo occupante. Scorreremo in seguito le diverse specie di occupazione, come sono la caccia, la pesca, l'aucupio, l'invenzione, e l'occupazione semplicemente detta.

Siccome la caccia merita un articolo particolare, così essa fornirà materia al secondo articolo. Noi tratteremo della pesca e dell'aucupio nel terzo, dell'invenzione nel quarto, dell'occupazione semplicemente detta, nel quinto.

### ARTICOLO PRIMO.

*Quali siano le cose che non appartengono ad alcuno, il cui dominio di proprietà possa essere acquistato a titolo di occupazione.*

21. A Dio si appartiene il supremo dominio dell'universo, e di tutte le cose che in esso contengono: *hominis est terra et plenitudo ejus, orbis terrarum et universi qui habitant in eo*.

Pel genere umano egli ha creata